

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2473 del 23/05/2019
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013. AZIENDA AGRICOLA ERIDANO DI ZERMANI FRATELLI S.S.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), STRADA SPRAVERA FRAZ. MORTIZZA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2572 del 23/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventitre MAGGIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. N. 59/2013. **AZIENDA AGRICOLA ERIDANO DI ZERMANI FRATELLI S.S.**
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA" SVOLTA
NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), STRADA SPARAVERA FRAZ. MORTIZZA

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Viste:

- la D.D. n. 1223 del 14.6.2012 (rettificata con DD n. 1399 del 6.7.2012) con cui la Provincia di Piacenza autorizzava l'Azienda Agricola Eridano di Zermani F.lli s.s. società agricola (c.f. 00170610331) ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con trattamento di essiccazione dell'effluente digestato da svolgersi in Comune di Piacenza loc. Mortizza. Tale autorizzazione è stata rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con atto autorizzatorio unico finale n. 36077 del 7.5.2013;
- l'istanza dell'**Azienda Agricola Eridano di Zermani F.lli S.S.** - avente sede legale in Comune di Piacenza, Strada Sparavera n. 50 - presentata, ai sensi della vigente normativa, al Suap del Comune di Piacenza e trasmessa dallo stesso con nota del 03/01/2019 (acquisita agli atti in data 08/01/2019 con prot. n. 2081), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di *"produzione di energia elettrica"* svolta nell'impianto sito in Comune di Piacenza (PC), strada Sparavera fraz. Mortizza;

Appurato che l'istanza è stata avanzata per acquisire:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006 ;
- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Piacenza con nota datata 01/04/2019, trasmessa ad ArpaE il 15/05/2019 prot. n. 76528 e la documentazione datata 16/05/2019 trasmessa ad ArpaE il 17/05/2019 prot. n. 78104;

Verificato che:

- 3) per quanto riguarda le emissioni in atmosfera viene dichiarato che si tratta di proseguimento senza modifiche rispetto alla situazione già autorizzate;
- 4) l'impianto di digestione anaerobica produce un digestato agroindustriale;
- 5) la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione è la seguente:

- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame bovino e suino extra-aziendale): 3650 tonn/anno
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio silo mais, silo sorgo, tritcale insilato): 17155 tonn/anno;
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (farina di mais, melasso da barbabietola): 219 tonn/anno;
 - TOTALE: 21024 tonn/anno;
- 6) l'impianto è dotato di una linea di trattamento del digestato composta da un separatore e da un impianto di essiccazione del digestato solido separato. Viene pertanto prodotto del digestato chiarificato, del digestato solido essiccato e del solfato ammonico, tutti riutilizzati in agricoltura in qualità di fertilizzanti e ammendanti. Detto trattamento, tuttavia, per limiti funzionali, viene avviato solo saltuariamente (per un totale di circa 1/2 mesi all'anno) e, quindi, è prioritariamente prodotto un digestato tal quale che viene stoccato nelle vasche disponibili e riutilizzato direttamente in agricoltura;
- 7) le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) generano un carico di 0,5 A.E. e vengono trattate da un sistema costituito da un pozzetto degrassatore, una fossa settica di tipo Imhoff ed un impianto di subirrigazione in trincea disperdente avente lunghezza di 10 m.;
- 8) lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapita su suolo;
- 9) la potenza elettrica dell'impianto generante l'emissione E1 è pari a 999 kWe;
- 10) il motore a biogas (emissione E1), di potenza termica nominale di 2462 kWt, si qualifica quale medio impianto di combustione a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 183/17;

Richiamati i seguenti contributi istruttori:

- parere di conformità relativo allo scarico dei reflui domestici redatto dal Servizio Territoriale di Arpae, prot. n. 8658 del 18/01/2019;
- la Determinazione Dirigenziale del Comune di Piacenza n° 252 del 22/02/2019 trasmessa dal medesimo con nota 25/2/2019, prot. n° 22038 (acquisita agli atti in data 25/2/2019 con prot. n° PGPC/2019/30313);
- parere in merito all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, espresso con il medesimo provvedimento D.D. n. 252 del 22/02/2019 con la precisazione che l'attività risulta conforme agli strumenti urbanistici vigenti;

Preso atto che il Comune di Piacenza, all'uopo interpellato, rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 non ha fatto pervenire considerazioni e osservazioni ostative in merito;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;

- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Ritenuto che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE nri 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

- a) **di adottare**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale alla **AZIENDA AGRICOLA ERIDANO DI ZERMANI FRATELLI S.S.** (C. FISC. 00170610331) per l'attività "produzione di energia" svolta nella Azienda sita in Comune di Piacenza via Sparavera fraz. Mortizza, che è anche sede legale. Tale Autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
 - comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- b) **di stabilire** per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E1 GRUPPO ECOGEN EB P= 2462 KWt (Pel=999 KWe)

Portata massima	3650	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	360	gg/anno
Altezza minima	6	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	100	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	450	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	350	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	500	mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	10	mg/Nm ³

La portata e le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

EMISSIONE E2 DIGESTORE PRIMARIO 1 VALVOLA SOVRAPRESSIONE – EMISSIONE DI EMERGENZA

EMISSIONE E3 DIGESTORE PRIMARIO 2 VALVOLA SOVRAPRESSIONE – EMISSIONE DI EMERGENZA

EMISSIONE E4 DIGESTORE SECONDARIO VALVOLA SOVRAPRESSIONE – EMISSIONE DI EMERGENZA

EMISSIONE E5 STOCCAGGIO COPERTO VALVOLA SOVRAPRESSIONE – EMISSIONE DI EMERGENZA

EMISSIONE E6 TORCIA DI EMERGENZA

EMISSIONE E7a IMPIANTO ESSICCAZIONE SOLIDO SEPARATO – camino 1

Portata massima	20000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	360	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ammoniaca e Sali di ammonio (espressi come NH ₃)	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ct _{tot})	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	40	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	45	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	60	mg/Nm ³
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	1	mg/Nm ³

EMISSIONE E7b IMPIANTO ESSICCAZIONE SOLIDO SEPARATO – camino 2

Portata massima	20000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	360	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ammoniaca e Sali di ammonio (espressi come NH ₃)	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ct _{tot})	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	40	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	45	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	60	mg/Nm ³
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	1	mg/Nm ³

EMISSIONE E7c IMPIANTO ESSICCAZIONE SOLIDO SEPARATO – camino 3

Portata massima	20000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	360	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ammoniaca e Sali di ammonio (espressi come NH ₃)	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ct _{tot})	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	40	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	45	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	60	mg/Nm ³
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	1	mg/Nm ³

- 1) deve essere adottato ogni accorgimento tecnico e/o gestionale al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorigene;
- 2) il combustibile utilizzato deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- 3) l'impianto di cui all'emissione E1 deve rispettare quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 294 del D.Lgs. 152/06;

- 4) **l'impianto di cui all'emissione E1, che si configura quale medio impianto di combustione esistente rientrante nel titolo I della parte quinta del D.Lgs. 152/06, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE;**
 - 5) **entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'AUA, il gestore dovrà comunicare all'Arpa di Piacenza** le informazioni previste **dalla parte IV-bis dell'allegato I** alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi relativamente al medio impianto di combustione generante l'emissione E1;
 - 6) i camini di emissione devono essere identificati univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione;
 - 7) i camini di emissione **E1, E7A, E7B, E7C** devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - 8) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - metodo UNICHIM M.U. 632 per la determinazione dell'**ammoniaca**;
 - UNI EN 1911 per la determinazione dell'**acido cloridrico** e ione cloro (espressi come Hcl) o D.M. 25/08/2000 all. II;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei composti organici volatili espresse come **Ctot**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - 9) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
 - 10) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni **E1, E7A, E7B, E7C** devono avere una frequenza **annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
 - 11) fermo restando il rispetto dei limiti imposti, alle emissioni denominate E7A, E7B ed E7C possono non essere effettuati monitoraggi miranti alla verifica del rispetto dei limiti stabiliti per gli inquinanti ossidi di azoto e di zolfo, monossido di carbonio, composti organici volatili (espressi come Ctot), acido cloridrico;
 - 12) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'arpa Sez. Prov.le di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
 - 13) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpa) entro 24 ore dall'accertamento;
 - 14) dal 1.1.2020 deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017;
- c) **di impartire** per lo **scarico di acque reflue domestiche**, avente recapito il suolo le seguenti prescrizioni:
- 1) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima dell'impianto di trattamento;
 - 2) il sistema disperdente risulti collocato lontano da fabbricati, aree pavimentate o altro che possa impedire il passaggio dell'aria nel terreno. Dovranno, altresì, essere rispettate le distanze minime da pozzi,

condotte, serbatoi o altre opere al servizio di acqua potabile: tali distanze minime sono: 30 m. per le opere private e 200 m. se trattasi di opere pubbliche;

- 3) la condotta disperdente dovrà avere una pendenza fra lo 0,2% e 0,5% ed essere posta in trincea di adeguata profondità, non inferiore a 60 cm. e non superiore a 80 cm., con larghezza alla base di almeno 40 cm. Il fondo della trincea, per almeno 30 cm., dovrà risultare occupato da un letto di pietrisco di tipo lavato della pezzatura 40/70;
 - 4) allo scopo di impedire intasamenti del terreno sovrastante ed al contempo garantire una adeguata aerazione del sistema drenante, la parte superiore della massa ghiaiosa, prima di essere ricoperta dal terreno di scavo, dovrà essere protetta da uno strato di materiale idoneo allo scopo (es. tessuto non tessuto);
 - 5) nell'area della trincea disperdente non si dovranno verificare fenomeni di impaludamento superficiale;
 - 6) dovrà essere verificato periodicamente che il sifone a cacciata funzioni regolarmente, in modo da garantire un'uniforme distribuzione del liquame lungo tutta la condotta disperdente;
 - 7) i pozzetti di controllo, posti a servizio delle linee e dei sistemi di trattamento dei reflui, dovranno essere sempre accessibili;
 - 8) dovrà essere prevista la rimozione periodica dei fanghi provenienti dalle fosse Imhoff e dal degrassatore;
 - 9) la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate e quella comprovante l'avvenuto smaltimento delle sostanze derivanti dalle operazioni di cui alla lettera precedente, dovrà essere tenuta e resa disponibile per i controlli da parte delle autorità competenti.
- d) **di impartire** per **l'utilizzazione agronomica del digestato**, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. le seguenti prescrizioni:
- 1) effettuare la registrazione dei periodi di funzionamento dell'impianto trattamento ed essiccazione del digestato, riportando i quantitativi trattati e i materiali prodotti (solido essiccato e solfato ammonico), che deve essere reso disponibili presso l'impianto. Tali dati sono funzionali ad una corretta predisposizione del P.U.A.;
 - 2) l'utilizzo agronomico del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
 - 3) sottoporre i contenitori per lo stoccaggio del digestato alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
 - 4) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
 - 5) la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione, sarà la seguente:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame bovino e suino extra-aziendale): 3650 tonn/anno
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio silo mais, silo sorgo, triticale insilato): 17155 tonn/anno;
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (farina di mais, melasso da barbabietola): 219 tonn/anno;
 - TOTALE: 21024 tonn/anno;
 - 6) l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. n. 1495/2011;
- e) **di fare salvo che:**
- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - il gestore dovrà essere in possesso di regolare Concessione di derivazione di acque sotterranee (da pozzo) secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

- l'autorizzazione, relativamente allo scarico, si basa sul fatto che le aree cortilizie ed i piazzali - dai quali verranno prodotte le acque meteoriche di dilavamento che recapitano direttamente nella rete idrica superficiale - dovranno essere mantenuti scrupolosamente puliti; le acque meteoriche di dilavamento di tali aree e piazzali non dovranno produrre acque reflue soggette ad autorizzazione ai sensi delle Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;

f) **di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Piacenza sulla base del presente atto - sostituisce l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera richiamata nelle premesse del presente atto;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza.

firmata digitalmente
dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.